



ACCORDO TRA

Il Rotary International – Distretto 2101, con sede in Via Girolamo Santacroce ,15, C.F. 90104560637 nella persona della Dott.ssa Carla Coppola, in qualità di Presidente della Commissione DEI del Distretto,

E

La Scuola Superiore Meridionale (SSM), con sede in Napoli, via Mezzocannone n. 4 (C.F. 95315120634), nella persona del Prof Giuseppe Recinto, in qualità di componente del Comitato di Indirizzo della Scuola Superiore Meridionale

Premesso che:

- il Rotary International – Distretto 2101 è un'associazione che persegue finalità di servizio, promuovendo iniziative a favore dello sviluppo sociale, culturale e civile del territorio, con particolare attenzione ai temi della diversità, equità e inclusione;
- la Scuola Superiore Meridionale è un Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale con lo scopo di promuovere la ricerca, l'innovazione scientifica, nonché la formazione post-laurea di eccellenza; agisce, tra l'altro, in collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, italiani o stranieri e si articola in due principali Aree interdisciplinari: l'Area interdisciplinare Umanistico-Giuridica e l' Area interdisciplinare Scientifico-Tecnologica;
- nell'ambito dell'Area interdisciplinare Umanistico-Giuridica sono istituiti, tra gli altri, il corso degli allievi ordinario ed il Corso di dottorato di Ricerca in *Law and Organizational Studies for the Promotion of Diversity and Inclusion* che, con approccio interdisciplinare, erogano percorsi didattici e di ricerca in materia di promozione dell'inclusione;
- in particolare obbiettivo del corso di dottorato in *Law and Organizational Studies for The Promotion of Diversity and Inclusion* è fornire le competenze analitiche, metodologiche e critiche, necessarie per considerare l'unicità e la multidimensionalità della persona in processi di inclusione sostanziale, rivolgendo l'attenzione ai bisogni materiali, esistenziali, relazionali ed affettivi, affinché si possa sviluppare un percorso individualizzato per una piena inclusione delle persone, riconoscendo l'importanza dei contesti organizzativi e normativi;
- entrambe le Parti riconoscono la centralità dei principi di diversità, equità e inclusione quali elementi fondamentali per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale;
- le Parti intendono sviluppare modelli innovativi di collaborazione e cooperazione, valorizzando il ruolo sinergico tra istituzioni accademiche e realtà associative;

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto e Finalità

Le Parti, con il presente Accordo convengono di sviluppare modelli innovativi di collaborazione e cooperazione finalizzati alla promozione della diversità, equità e inclusione.



In particolare, le Parti, con il presente Accordo intendono:

- favorire lo sviluppo di studi e ricerche interdisciplinari utili all'elaborazione di strategie, modelli e politiche pubbliche in materia di Diversità, Equità ed Inclusione, anche attraverso lo studio comparato dei sistemi di tutela internazionale e dei modelli organizzativi in uso all'interno degli Stati membri;
- sostenere attività di formazione, sensibilizzazione e divulgazione rivolte a istituzioni, imprese e cittadini al fine di contrastare ogni forma di discriminazione;
- promuovere la cultura del rispetto dei diritti e della valorizzazione delle diversità attraverso l'organizzazione di eventi, campagne di sensibilizzazione, attività convegnistiche, tesi di laurea e di ricerca e tavole rotonde con il coinvolgimento degli stakeholder rilevanti, ivi comprese le istituzioni scolastiche.
- favorire la definizione, raccolta e diffusione di linee guida, codici e modelli operativi in materia di Diversità, Equità ed Inclusione;
- Promuovere attività formative, anche post-laurea, sui temi della Diversità, Equità ed Inclusione, valorizzando approcci interdisciplinari, multidimensionali ed internazionali;
- Favorire il coinvolgimento degli allievi e dei dottorandi della Scuola Superiore Meridionale in percorsi applicativi e progettuali, finalizzati allo sviluppo di competenze analitiche, metodologiche e critiche in ambito DEI;
- Promuovere iniziative e progettualità sul territorio, anche attraverso il coinvolgimento del Distretto Rotary 2101 e delle relative articolazioni operative, finalizzate alla sperimentazione e diffusione di modelli inclusivi replicabili in diversi contesti;
- Promuovere ogni altra iniziativa coerente con le finalità del presente Accordo e volta a favorire una società più equa e rispettosa delle diversità.

Art. 3 – Responsabili e Referenti Scientifici

Per la SSM, il responsabile dell'attuazione del presente Accordo è il Prof. Giuseppe Recinto; per il Rotary International – Distretto2101, il Responsabile dell'attuazione del presente Accordo è il Dott. Giuseppe Nardini, Governatore del distretto 2101.

Art. 4 – Risorse

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari tra le Parti.

Le parti potranno sostenere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, eventuali costi per la realizzazione di attività congiunte previa stipula di specifici accordi attuativi la cui sottoscrizione è subordinata alla verifica della copertura finanziaria per quanto di competenza degli organi delle parti.

Art. 5 – Dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini della presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall' art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciamo richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo del perseguimento dei propri fini istituzionali delle parti.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui capo III del GDPR.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati – nei



modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo, nominate responsabili, referenti ed incaricate.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Art. 6 – Visibilità dell'Accordo

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Accordo.

Art. 7 – Durata

Il presente Accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante ulteriore atto scritto tra le parti, salvo disdetta da comunicare a mezzo di PEC con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 8 – Modifiche e recesso

Qualora venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procedono di comune accordo e le eventuali modifiche saranno apportate in forma scritta.

L'inclusione di altre parti nel presente Accordo è decisa di comune intesa tra le parti ed è disposta dalle stesse con separato accordo da accludere al presente atto.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 9 – Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice civile. Le Parti in ogni caso, nel rispetto del principio di buona fede e di leale cooperazione, si impegnano a concordare la sostituzione della clausola di impossibile attuazione, laddove ritenuto opportuno.

Art. 10 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, con PEC, devono essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari:

Per il Rotary International – Distretto 2101: governatore2627@distrettorotary2101.org

Per la Scuola Superiore Meridionale: ssm@pec.ssmmeridionale.it

Art. 11 – Sottoscrizione e Registrazione

Il presente Accordo viene redatto per scrittura privata non autenticata in un unico formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Gli oneri fiscali inerenti all'imposta di bollo virtuale sono assolti dalla Scuola giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate prot. N. 45410 del 29/02/2024.



Art. 12 – Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Ogni controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo che non si possa risolvere in via amichevole, sarà deferita al foro di Napoli.

Per il Distretto 2101 Rotary
firmato digitalmente
Dott. Giuseppe Nardini

Per la Scuola Superiore Meridionale
firmato digitalmente
Prof. Arturo De Vivo

Firmato digitalmente da

Arturo De Vivo

CN = De Vivo Arturo
SerialNumber = TINIT-DVVRTR50R04D789J
C = IT

Atto: CONVENZION 2026/41 del 09-09-2026
Ufficio proponente: USPECO
Copia Documento



Firmato
digitalmente da
NARDINI GIUSEPPE
C = IT